COMUNE DI NOVARA
- ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI -

Oggetto: **risposta all'interrogazione n. 576 del 27 dicembre 2020 del Gruppo Consiliare PD.**

1. **Perché a distanza di 14 mesi dall'avvio della progettazione dei due progetti si è proceduto con così tanta urgenza e rapidità di pubblicazione del bando su Mepa di soli 6 giorni lavorativi. Quali sono le ragioni di urgenza e di preminente interesse pubblico che motivano una evidente riduzione dei tempi ordinari per la presentazione dell'offerta"**

Come dettagliato nella deliberazione di Giunta comunale n. 381/2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 602 del 17 dicembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di rinnovo dell'arredo urbano e del verde nel centro storico 1° e 2° lotto per un importo complessivo di € 700.000,00, suddiviso in due annualità. L'importo impegnato nell'anno 2019 è di € 400.000,00.
I successivi confronti con la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, di cui si dà traccia nella citata deliberazione, e le sopravvenute riflessioni sugli indirizzi progettuali hanno portato alla rimodulazione del progetto di riqualificazione, **avviando a partire dalla metà di settembre 2020** un nuovo iter progettuale con due obiettivi:
- si è mantenuto l'intervento nel centro storico con recupero delle fioriere e delle panchine esistenti ed una loro consistente implementazione ed in alcuni casi la loro ricollocazione in altri ambiti urbani, al fine di regolamentare i flussi della viabilità nella ZTL o la loro trasformazione in elementi di individuazione di ambiti storico/architettonici di pregio, come meglio descritto nella relazione tecnica;
- è stata recuperata una quota di risorse del progetto iniziale del primo lotto del centro storico per aumentare ed implementare gli ambiti di verde delle zone periferiche e degli accessi alla città, sulle principali arterie viarie di penetrazione.

Pertanto si è giunti alle approvazioni del progetto nel mese di dicembre con deliberazioni di Giunta comunale n. 381/2020 e 383/2020. La procedura di affidamento individuata per entrambi gli appalti in argomento si riconduce ai disposti dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura negoziata senza bando. Sussistono infatti i presupposti per l'applicazione del citato art. 36, trattandosi di importi per un caso sotto la soglia di € 150.000,00 di cui al comma 2 lettera b) e per l'altro caso sotto la soglia di € 350.000,00 di cui al comma 2 lettera c).

Peraltro, l'entrata in vigore della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conferma l'utilizzo di tale procedura per gli appalti di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 350.000,00, mentre

indica alle amministrazioni di procedere all'affidamento diretto per importi fino a di € 150.000,00 procedura che non è stata applicata per l'appalto relativo al rinnovo dell'arredo urbano e del verde sul territorio cittadino, per garantire maggiore concorrenzialità, malgrado sussistessero i presupposti giuridici.

Assunto quindi che la scelta di utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara risponde alle caratteristiche degli appalti in argomento, si precisa, che, per quanto concerne i tempi di ricezione delle offerte, la disciplina vigente non contiene alcuna disposizione in merito, lasciando modo alla stazione appaltante di procedere all'individuazione dei termini temporali in funzione della tipologia dei lavori da eseguire.

Nei casi di specie, i tempi di ricezione delle offerte sono stati quindi determinati sulla base della tipologia degli interventi, che, per le proprie caratteristiche non necessitano di tempi elevati per l' elaborazione delle offerte, e in particolare:

- non è stato richiesto agli offerenti il sopralluogo obbligatorio sullo stato dei luoghi nonché la presa visione obbligatoria presso gli uffici della documentazione progettuale di gara, avendo messo a disposizione di tutti gli operatori economici eventualmente interessati la documentazione tecnica, pubblicandola sulla piattaforma MePA: questo consente di mettere tutti gli operatori, anche di diversa dislocazione territoriale, nelle condizioni di partecipare alla gara;

- sono stati ridotti i tempi tra il termine della richiesta di informazioni e la scadenza della presentazione delle offerte, proprio per consentire di poter partecipare anche a chi avesse visto più tardi la lettera di invito a presentare l'offerta;

- la tipologia dei lavori, trattandosi di fornitura e posa di vasi di tipizzazione analoga all'esistente e di allestimenti arborei, arbustivi e floreali di essenze comuni e prevalentemente autoctone, non è ritenuta di particolare complessità per la formulazione di un'offerta congrua, ma ritenuta invece presentabile nei tempi assegnati.

Peraltro, nessun operatore economico ha richiesto maggior disponibilità di tempo e quindi l'allungamento dei termini di presentazione dell'offerta per poter partecipare alle procedure di che trattasi.

2. **Se non ritenga opportuno, a tutela dell'Amministrazione comunale, annullare le gare e ripubblicarle su Mepa concedendo un termine più ampio rispetto a quelli previsti con scadenza 21.12**

In merito alla richiesta di "annullamento" delle gare in esame, si rimanda alle deduzioni formulate sul punto dal Segretario Generale, Dott. Cav. Uff. Giacomo Rossi che si allegano.

Novara 20.01.2021

L'assessore ai Lavori Pubblici
Dr. Mario Paganini

PROT.N. 5135
20.01.2021

SEGRETERIA GENERALE

RISPOSTA AD INTERROGAZIONE N. 576

- perchè a distanza di 14 mesi dall'avvio della progettazione dei due progetti si è proceduto con così tanta urgenza e rapidità di pubblicazione del bando su mepa di soli 6 giorni lavorativi."Quali sono le ragioni di urgenza e di preminente interesse pubblico che motivano una evidente riduzione dei tempi ordinari per la presentazione dell'offerta";
- se non ritenga opportuno, a tutela dell'Amministrazione comunale, annullare le gare e ripubblicarle su Mepa concedendo un termine più ampio rispetto a quelli previsti con scadenza 21.12;
- si richiede inoltre un parere in merito del responsabile prevenzione e corruzione Dott. Rossi.

PARERE

Giova premettere come sulla tematica in esame il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza non contenga prescrizioni particolari se non il rispetto della specifica disciplina in materia di contratti pubblici.
Ciò precisato, in merito all'invocata adozione di un provvedimento di annullamento, si evidenzia come il ricorso a detto istituto presupponga l'esistenza di vizi di legittimità, non ravvisabili nelle procedure di affidamento in oggetto.
Trattasi, infatti, di contratti sotto soglia (art. 36, 2° comma, lett. b) e c), D. Lgs. n. 50 del 2016), per i quali la vigente disciplina prevede rispettivamente l'affidamento diretto e l'espletamento di procedura negoziata, scelta nella fattispecie per l'affidamento di entrambi i contratti.
Peraltro, al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura, l'Ufficio ha ritenuto di non scegliere i soggetti da invitare ma di dare la possibilità a chiunque di candidarsi, pubblicando un'offerta sulla piattaforma MEPA, senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi.
Quanto alla specifica doglianza del termine per la presentazione delle offerte, v'è da evidenziare come il sistema del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) per il caso particolare delle gare telematiche, non preveda alcun termine minimo.
Ciò si ricava dal testo della legge, osservando che l'art. 79 del citato decreto, nel fissare i termini minimi per tutte le gare, non richiama la disciplina della gara telematica (Cfr. sentenza TAR Lombardia, Brescia, n. 1191 del 12/09/2016).
Stante ciò, in assenza di violazione di legge, un eventuale provvedimento di annullamento si appaleserebbe illegittimo ed esporrebbe l'Amministrazione a profili di responsabilità amministrativa e contabile.
Del pari, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione che legittimerebbe una domanda di risarcimento danni da parte dell'aggiudicatario, laddove la revoca fosse ritenuta illegittima, ovvero di riconoscimento di indennizzo, alla stregua dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, ove la revoca fosse dichiarata legittima.
In conclusione, dalla disamina della documentazione inviata dal Servizio interessato, non sono emerse violazioni della vigente normativa, sicchè appare ingiustificato l'esercizio del potere di autotutela.

Novara, 20 gennaio 2021

Il Segretario Generale
Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi